

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della BANCA CENTRO EMILIA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA sul progetto di fusione per incorporazione del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO - SOCIETÀ COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile.**

Signori Soci,

sarete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito al Progetto di fusione per incorporazione nella BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA.

Il Consiglio di Amministrazione della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, ha redatto la presente Relazione al Progetto di fusione predisposto a norma dell'art. 2501-ter del Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies Cod. Civ. ed approvata dai Consigli di Amministrazione nelle sedute del 26/09/2018, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il Progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

#### **Aspetti giuridici dell'operazione**

L'aggregazione tra la BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e il CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA sarà realizzata mediante incorporazione in BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA. A seguito della fusione, la Banca Incorporante BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, manterrà l'attuale denominazione. All'operazione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile.

L'Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla società Incorporata.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della società Incorporante.

Gli effetti giuridici, contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2 del Codice Civile, decorreranno dal 01 dicembre 2018.

#### **Aspetti contabili dell'operazione**

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto la BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e il CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.



Pertanto, l'operazione di fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci d'impresa dell'Incorporante facendo riferimento non solo alle norme del nostro ordinamento ma anche al principio contabile internazionale IFRS 3 sulle aggregazioni aziendali.

Il metodo di contabilizzazione delle operazioni di acquisizione, prescritto dall'IFRS 3, è quello dell'acquisto secondo il quale l'operazione deve essere contabilizzata sulla base del fair value dell'entità acquisita (CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA).

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla società Incorporata CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA saranno imputate al bilancio dell'Incorporante BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA a decorrere dal 01 dicembre 2018.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

### **Aspetti tributari dell'operazione**

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti (Incorporata, Incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo all'Incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

### **Il profilo economico dell'operazione**

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce della riforma del Credito Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la *mission* di una Cooperativa di Credito - sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale - con una struttura di dimensioni superiori rispetto a quelle che attualmente caratterizzano le due realtà;
- unire i territori, in un'ottica di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il debole quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;



- assorbire efficacemente e con competenza tutti gli adempimenti imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;
- diventare l'interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici;
- perseguire in tempi più rapidi obiettivi di ordine superiore a quelli possibili in una opzione di sviluppo autonomo delle due realtà all'origine dell'iniziativa.

La nuova Banca intende, come linea fondamentale, continuare a proseguire il percorso intrapreso di sostegno finanziario alla propria clientela avendo ben presente che, a fronte della capacità di offrire ascolto e tempestività nell'erogazione del credito, ottiene in cambio fiducia riuscendo, nel contempo, a mantenere quella elevata forza contrattuale che favorisce la redditività ed il contenimento del rischio.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona, a sostegno del territorio di riferimento, contraddistinguono l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio / rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e consulenza.

### **Modifiche statutarie**

L'assemblea straordinaria di BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA convocata per l'approvazione della presente fusione, sarà chiamata inoltre a deliberare l'adozione di talune modifiche al proprio Statuto Sociale, conseguenti alla fusione, conformi allo schema-tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

In particolare, l'unica modifica riguarda l'inserimento di due clausole transitorie all'articolo 52 dello Statuto Sociale.



Articolo 52 – Disposizioni transitorie: Viene inserita una prima clausola transitoria, quale penultimo comma, che, in deroga all'art. 32 primo comma dello Statuto, stabilisce in numero di otto, oltre al Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, e ciò per il mandato in essere alla data di efficacia della fusione e per il primo mandato successivo, prevedendo inoltre che tre Amministratori provengano dalla Compagine Sociale della Banca Incorporata; per lo stesso periodo di tempo, in deroga all'articolo 41 primo comma dello Statuto, il Comitato esecutivo è previsto che sia composto da tre membri.

Viene, inoltre, inserita una clausola transitoria per la determinazione del termine iniziale per il computo del numero massimo di mandati che possono essere svolti rispettivamente dagli Amministratori, dal Presidente del Collegio Sindacale e dai Sindaci, precisando che, ai fini del suddetto limite, i mandati iniziano a computarsi dal mandato successivo a quello in corso alla data di efficacia della fusione.

Si precisa che la Banca risultante dalla fusione adoterà le clausole statutarie derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche, di cui al 21° aggiornamento "Banche di Credito Cooperativo", emanate lo scorso 22 maggio 2018, nonché le ulteriori clausole così come definite nello Statuto tipo delle Banche affiliate che verrà predisposto dalla costituenda Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, secondo le modalità e i tempi dalla stessa definiti in conformità alla normativa, con efficacia dalla data di iscrizione del Gruppo Bancario Cooperativo nell'Albo dei Gruppi Bancari (cfr. Parte Terza, Capitolo 6 "Gruppi Bancari Cooperativi", Sezione V, della Circolare n. 285). Nelle more della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, continuerà ad applicarsi lo Statuto Sociale di BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, così come integrato secondo quanto indicato in precedenza.

### **Situazione patrimoniale di fusione**

Come previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, è stata predisposta la situazione patrimoniale della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA al 30 giugno 2018, comprensiva del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. Tale situazione è stata redatta con l'osservanza delle norme previste per il bilancio di esercizio e quindi secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

### **Rapporto di cambio**

Il rapporto di cambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i Soci durante la vita della società (art. 15 e art. 51 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ



COOPERATIVA e art. 15 e art. 51 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA);

- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati – sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (art. 51 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 51 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA);
- c) il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio (art. 15 dello Statuto della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 15 dello Statuto del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA).

Premesso che:

- il capitale sociale della BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 30.06.2018 da n. 265.157 azioni del valore nominale di euro 51,64;
- il capitale sociale del CREDITO COOPERATIVO REGGIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 30.06.2018 da n. 5.495.779 azioni del valore nominale di euro 5,57;

la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare:

Il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto, in via di principio, da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 51,64 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale.

Ai Soci della Banca Incorporata verrà assegnata una azione di euro 51,64 nel caso di possesso di 10 azioni del valore nominale di euro 5,57 con imputazione alla riserva da sovrapprezzo del resto residuo di euro 4,06. Nel caso di possesso di più di 10 azioni da parte di ciascun Socio della Banca Incorporata, saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante del valore di euro 51,64 ciascuna. Il resto eventualmente residuo generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun Socio. Non sono pertanto previsti conguagli in denaro.

Si evidenzia, infine, che il rapporto di concambio per i Soci della Banca Incorporata, trattandosi di Società Cooperativa a mutualità prevalente è stato stabilito in base ai soli valori nominali delle azioni delle due Società Cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi valori economici sottostanti, in quanto ciò non consentirebbe di rispettare il vincolo statutario di non distribuibilità delle riserve ai Soci.



**Trattamento riservato a favore degli Amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di Soci**


Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli Amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai Soci e/o a particolari categorie di Soci per effetto della fusione.

Cento, 26/09/2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Adcarsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Adcarsi', written over the printed name.